



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Segreteria Generale P.zza Vittorio Emanuele II - 86100 CB - C.F. 80003900703 ☎ 0874/400237 Fax 0874/90317 ✉ tribunale.campobasso@giustizia.it

Prot. *76*

Campobasso, 14 GEN. 2016

Ai Sig.ri Magistrati
SEDE

Ai Sig. GOT
SEDE

Al Sig. Coordinatore del Giudice di Pace
di CAMPOBASSO

Ai Sig.ri Direttori Amministrativi
SEDE

Al Sig. Procuratore della Repubblica
SEDE

Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO
Alla Camera Penale Distrettuale del Molise

OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità.

Per opportuna conoscenza e per ogni scelta processuale consequenziale, trasmetto in allegato la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.l.vo 28.08.2000 n. 274 e dell'art. 2 co. 1 DM 26.03.2011, stipulata in data odierna con il Comune di Ripalimosani per n. 5 condannati che si aggiungono ai:

- n. 5 del Comune di Ferrazzano,
- n. 1 del Comune di Fossalto,
- n. 2 del Comune di Campochiaro,
- n. 20 del Comune di Campobasso,
- n. 1 del Comune di Colle d'Anchise,
- n. 5 del Comune di Mirabello Sannitico,
- n. 1 del Comune di Guardiaregia,
- n. 3 del Comune di Vinchiaturro,
- n. 3 del Comune di Tufara,
- n. 2 del Comune di Baranello,
- n. 4 del Comune di Spinete e,
- n. 4 del Comune di Gambatesa,
- n. 4 con la Casa di Ricovero "SS. Cuori di Gesù e di Maria" di Boiano.

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti.



Il Presidente del Tribunale

Ottavio Abbate

07000602202 Tribunale di Campobasso		13 Feb. 14 GEN. 2016	
CC	RUO	Macrotribunali	Attività
		Sottosegretario	



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO



COMUNE DI RIPALIMOSANI

CONVENZIONE TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, DELEGATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED IL SINDACO DEL COMUNE DI RIPALIMOSANI.

Il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Presidente del Tribunale di Campobasso dott. Ottavio Abbate e il Comune di Ripalimosani rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Michele Di Bartolomeo;

VISTO l'art.54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità del lavoro di pubblica utilità in base all'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art.54

CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione viene stipulata al fine di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274 e **sostituisce integralmente quella già sottoscritta il 26 settembre 2013.**

Il lavoro di pubblica utilità, consiste nell'attività non retribuita a favore del Comune di Ripalimosani, a norma dell'art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, ha ad oggetto:

prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio pubblico, ivi compresi i giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ARTICOLO 1

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell' art.54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto il Comune non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all'assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività.

Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l'attività è seguita e verificata da responsabili indicati preventivamente dal Comune di Ripalimosani nelle persone dell'Ing. Picciano Vincenzo (Responsabile dell'Area Tecnica-manutentiva e Lavori Pubblici) ed il Geom. D'Ambrosio Giuseppe (Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia e Viabilità).

Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui al comma che precede redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell'amministrazione.

ARTICOLO 2

L'Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Ripalimosani si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'INAIL e all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Il Comune di Ripalimosani dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs n.626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

ARTICOLO 3

Il Comune di Ripalimosani può ospitare, contemporaneamente, condannati nell'ambito del limite numerico di 5 (cinque) unità.

ARTICOLO 4

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

ARTICOLO 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:


- svolgere le attività previste;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- osservare l'orario di lavoro fissato.
- Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Comune di Ripalimosani, questo dovrà farne segnalazione all'ufficio del Pubblico Ministero.

ARTICOLO 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2016.

Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.

Campobasso li 14 GEN. 2016


Il Sindaco
del Comune di Ripalimosani




Il Presidente
del Tribunale di Campobasso

